

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE HELIOS»



Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e delle norme del Codice Civile, l'Associazione denominata «COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE HELIOS – ENTE DEL TERZO SETTORE», abbreviabile in «C.E.R. HELIOS – ETS». L'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore dovranno essere utilizzati in ogni segno distintivo, comunicazione o atto verso terzi.

Articolo 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Gela, via Palazzì, 154.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 16, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Scopo e Oggetto

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017, consistenti in:

- ❖ Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- ❖ La produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri e alle aree locali in cui opera la comunità;
- ❖ Il contrasto alla povertà energetica e la promozione della cultura della sostenibilità, senza lo scopo di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. Ogni ricavo o incentivo deve essere destinato esclusivamente alle attività istituzionali o alla conservazione del patrimonio.

Articolo 4 – Destinazione e Ripartizione Incentivi

1. Le somme erogate dal GSE a titolo di tariffa premio, rimborso dei costi di dispacciamento e ogni altra entrata derivante dalla valorizzazione dell'energia condivisa sono gestite dal Consiglio Direttivo secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. Copertura dei costi di gestione: In primo luogo, i proventi sono utilizzati per finanziare i costi amministrativi, tecnici, assicurativi e gestionali della CER, inclusi gli oneri per la manutenzione degli impianti sociali.
 - b. Fondo di Solidarietà Energetica (ETS): Una quota fissa (proposta: 15%) dell'eccedenza è destinata a un fondo vincolato per finalità civiche e sociali, come il contrasto alla povertà energetica nel Comune di Gela o il sostegno a progetti di efficientamento per i soci in difficoltà.
 - c. Ripartizione ai Soci: La parte rimanente viene ripartita tra i membri della CER sotto forma di beneficio economico, in proporzione all'energia effettivamente condivisa da ciascuno, come disciplinato dal Regolamento Interno.
2. In riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto CACER, qualora

dovesse verificarsi l'ipotesi in cui la percentuale di energia immessa in rete che è autoconsumata virtualmente ecceda il valore soglia pari al 55%, o il 45% nel caso di un contributo in conto capitale, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell' art.12 del presente Statuto, il valore eccedentario della tariffa incentivante premio rispetto al valore soglia dovrà essere destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

3. È fatto assoluto divieto di distribuire avanzi di gestione sotto forma di utili, nel pieno rispetto della natura non lucrativa dell'Ente del Terzo Settore.

Articolo 5 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (anche "Consiglio Direttivo");
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 6 – Bilancio d'Esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il referente e il Consiglio Direttivo devono sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e all'organo di controllo.

Articolo 7 - Soci

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 31 del **D. Lgs. 199/2021** di pieno recepimento della Direttiva RED II- e condividono gli scopi dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo

I soli soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R. – HELIOS e, pertanto, non conferiscono alcun mandato all'Associazione per l'incasso e la restituzione degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità.

I soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato per il coordinamento di specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e confermato dall'Assemblea.

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

L'attribuzione della qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, avverso la quale è ammessa la facoltà di volgere appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

La partecipazione alla CER prevede il mantenimento da parte degli associati/soci dei diritti collegati alla loro qualità di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di un versamento di una quota iniziale ed il suo ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo, una tantum per coprire i costi di funzionamento iniziali dell'associazione.

Chiunque voglia associarsi al momento della sua Costituzione e nella fase successiva deve:

- aderire mediante modulo di adesione da inviare per via telematica. È facoltà del Consiglio Direttivo rigettare la domanda entro 30 (trenta) giorni indicando le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- avere i requisiti di cui all'art. 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dell'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto e del regolamento di cui al successivo art. 10. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.

Il numero degli associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 30 (trenta) giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione motivata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato riceverà apposita comunicazione di ammissione all'Associazione a cura dell'Organo ed in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salvo parere contrario dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Tesoriere;
- l'organo di Controllo o il revisore ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.);

Per la carica di Presidente, segretario e tesoriere è previsto un compenso a forfait di Euro 300,00 (trecento,00) all'anno, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

I membri o soci che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio

degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- delibera sulle modifiche relative alla quota associativa per i futuri associati;
- delibera eventuali modifiche sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica;
- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, del decreto legislativo n. 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il segretario;
- approva entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso (contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere) inviato ad ogni associato tramite il sito della CER oppure tramite mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 4 degli associati e il voto favorevole pari ad i 3/4 degli associati presenti.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente a distanza tramite apposite piattaforme on line alle ore fissate dall'avviso di convocazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea degli associati, ad eccezione del primo che è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, vale a dire fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli e attingendo alla lista dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- predisporre entro 30 (trenta) giorni dalla data della costituzione dell'associazione il regolamento concernente esclusivamente alcuni profili specifici legati agli aspetti tecnici del calcolo e valorizzazione della condivisione dell'energia;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto;
- convocare l'assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- nominare al proprio interno il Presidente;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati e/o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi; Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, tramite il sito della CER, oppure spedito tramite mail o mediante strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di sole 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano informati sulle materie da trattare e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Articolo 11 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di uno ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti, anche più volte. Qualora, per dimissioni o altra causa, venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione nominando un componente che resterà in carica fino alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce qualora il Presidente lo ritenga necessario ovvero a seguito di espressa richiesta da parte di almeno uno dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il

Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Associazione nomina un Referente che, ai sensi del TIAD, può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto: da un produttore membro della CER, da un cliente finale membro della CER, da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Articolo 12 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone i compensi, che dovranno comunque essere confermati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Articolo 13 – Cariche Sociali

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza generale dell'Associazione nonché l'incarico di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e curare l'ordinato svolgimento dei lavori, sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Il Presidente è responsabile delle attività di riparto dell'energia elettrica condivisa.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento da parte del Presidente, al Vice Presidente spetterà l'esercizio delle funzioni ad esso demandate.

Al Tesoriere compete la riscossione delle quote d'iscrizione nonché provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Articolo 14- Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente.

Articolo 15 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Articolo 17- Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 – Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate all' articolo 5.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata fra il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento di cui all' art. 10;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni rimborsi fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla delibera n. 318/2020 di ARERA.

Articolo 20 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla associazione,

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Il recesso deve essere comunicato dal socio recedente via pec o via raccomandata all'associazione e la cancellazione dell'associato dal libro degli associati avverrà nel 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data della comunicazione nel rispetto del preavviso indicato e può avvenire in qualsiasi momento.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'associazione;
- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, al regolamento o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il

relativo compenso, oltre a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'Ufficio del RUNTS.

Articolo 23 - Libri dell'associazione

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri tenuti a cura del Consiglio Direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese degli associati.

Articolo 24 - Rapporti con gli enti pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 25 - Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

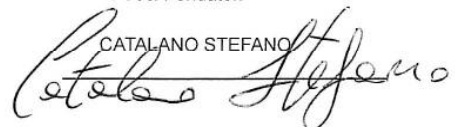
I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento da adottarsi.

Articolo 26 - Norme generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, le norme contenute nel Codice del Terzo Settore, decreto legislativo n. 117/2017, e in subordine, le norme del Codice civile.

I Soci Fondatori

CATALANO STEFANO



CATALANO MARCO



BARBAGALLO FRANCESCA

